



TRIBUNALE DI RIMINI

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI RIMINI

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI

Il Giudice di Pace, Dott. Pierluigi Messina,

visti la L n. 77/2020 (esclusa la parte abrogata) e il D.L. n. 23/2020;

letto il decreto n. 27/2020 emesso in data 10.11.2020 dal Presidente del Tribunale di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;

rilevato che i procedimenti di seguito indicato fissati all'udienza del **24 novembre 2020** rientrano tra quelli che si reputa opportuno differire essendo chiamati per l'escussione di testimoni;

DISPONE

il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, alla data e con l'ora sotto indicate, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata:

- 1) R.G. G.D.P. n. 242/19 - R.G. N.R. 621/18 all'udienza del 19 gennaio 2021 ore 11,00
- 2) R.G. G.D.P. n. 665/27 - R.G. N.R. 1112/16 all'udienza del 2 marzo 2021 ore 12,00
- 3) R.G. G.D.P. n. 401/19 - R.G. N.R. 624/17 all'udienza del 26 gennaio 2021 ore 10,00
- 4) R.G. G.D.P. n. 130/19 - R.G. N.R. 604/17 all'udienza del 2 marzo 2021 ore 11,00
- 5) R.G. G.D.P. n. 77/20 - R.G. N.R. 217/18 all'udienza del 2 marzo 2021 ore 13,00

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 - 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio", nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Rimini, 20 novembre 2020

Il Giudice di Pace
Dott. Pierluigi Messina